Comune di Brindisi

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUATORE E *PIERCER*

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 56 del 13/07/2026

Normativa di riferimento*:*

- Legge 17 agosto 2005, n.174: "*Disciplina dell'attività di acconciatore*";
- Legge 4 gennaio 1990, n.1: "*Disciplina dell'attività di estetista*";
- Deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2016, n.983 – Circolare ministeriale 5/02/1998 n.2.9/156 e 16.07.1998 n.2.8/633.
  Approvazione "*linee guida per la tutela della salute nelle attività di tatuaggio e piercing nella Regione Puglia*". Revoca DGR n.1997/2002;
- Legge 11 ottobre 1986, n.713: "*Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita di cosmetici*";
- Deliberazione della Giunta Regionale n.544 del 26 marzo 2014;
- Legge 7 agosto 1990, n.241: "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*".

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi della normativa di riferimento, le attività di acconciatore, estetista, tatuatore e *piercer*, siano esse esercitate in un luogo aperto al pubblico o presso il domicilio del cliente, nonché presso case di cura, case per anziani, alberghi, profumerie, sia in forma di impresa individuale che in forma societaria.
Si precisa che l'attività di acconciatore ricomprende le attività precedentemente denominate di acconciatore per signora, acconciatore uomo-donna e barbiere.
Le attività di acconciatore ed estetiste possono, altresì, essere esercitate, ma solo occasionalmente, a domicilio del cliente da parte di imprese già autorizzate in sede fissa, esclusivamente nei confronti di persone inferme, con difficoltà di deambulazione, ovvero per particolari e straordinarie occasioni.
Le attività di acconciatore ed estetista possono essere esercitate anche congiuntamente, all'interno dello stesso locale, salvo il possesso da parte del soggetto individuato quale responsabile tecnico dei requisiti prescritti dalla normativa.

ART. 2 – DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' DEGLI ESERCIZI

Ai fini del presente Regolamento, si intende per

ATTIVITA' DI ACCONCIATORE:
l'attività professionale di acconciatore, regolata dalla Legge 17 agosto 2005, n.174 "*Disciplina dell'attività di acconciatore*", esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi trattamenti

tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare nonché l'attività di trucco (*make-up*) artigianale e/o professionale purché non invasivo e rientrante tra i trattamenti di trucco permanente che restano di competenza dell'estetista.
I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della Legge 11 ottobre 1986, n.713, e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotto cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114, e successive modificazioni.

ATTIVITA' DI ESTETISTA:
l'attività di estetista, regolata dalla Legge 4 gennaio 1990, n.1 "*Disciplina dell'attività di estetista*", comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

L'attività di estetista è da intendersi comprensiva delle seguenti mansioni e/o servizi;

a. pulizia e trattamenti del viso;
b. trattamenti estetici del corpo;
c. depilazione, elipazione con filo o pinza, tecnologia per epilazione permanente (laser diodo);
d. manicure e pedicure estetico;
e. onicotecnico (costruzione, ricostruzione e decorazione di unghie naturali ed artificiali);
f. trattamenti ciglia e sopracciglia, makeup, extension, laminazione, colorazione di ciglia e sopracciglia;
g. massaggio per scopi estetici del viso e del corpo;
h. attività di sauna e *solarium*, bagno turco e le attività di trattamento raggi UVA purché svolte in apposite cabine azionate direttamente dai clienti e a spegnimento automatico.

Tali attività possono essere svolte con l'attuazione di tecniche manuali con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato al presente Regolamento, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986, n.713.
Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

È obbligatoria la nomina di un'estetista qualificata per tutte le attività turistico-ricettive in cui sia previsto l'utilizzo di attrezzature quali sauna, solarium, bagno turco, apparecchiature per il trattamento con raggi UVA, nonché di tutte le attrezzature indicate nell'Allegato alla Legge n.1/1990. Tali strutture devono altresì attenersi alle indicazioni e raccomandazioni previste dal D.M. 15 ottobre 2015, n.206".

ATTIVITA' DI TATUATORE: l'attività inerente all'inserimento di pigmenti, anche di diverso colore, nel derma con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle, così come definito dalle linee guida di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2016, n.983.
L'utilizzo del dermografo e di strumenti analoghi per finalità di micropigmentazione, ivi comprese le attività di permanent make-up (PMU), dermopigmentazione, tricopigmentazione e microneedling, è consentito esclusivamente a operatori in possesso della qualifica di estetista o tatuatore, nonché della specifica formazione tecnica relativa al trattamento eseguito, nel rispetto della normativa vigente, ivi compreso il D.M. 15 ottobre 2015, n.206, delle linee guida regionali e delle disposizioni igienico-sanitarie applicabili.

ATTIVITA' DI *PIERCER*: l'attività inerente all'inserimento di anelli metallici di diversa forma e fattura o altri oggetti in varie zone del corpo, così come definito dalle linee guida di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2016, n.983.
Si specifica che la foratura del lobo auricolare rientra tra le pratiche di piercing, per la cui esecuzione sono necessari gli opportuni accorgimenti igienico-sanitari come previsti dalle linee guida di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2016, n.983.

TITOLO II
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

ART. 3 – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.)

Chiunque intenda esercitare le attività di cui all'art. 2 del presente Regolamento deve inviare apposita S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al SUAP Comunale, ai sensi dell'art.19, Legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
L'attività può essere avviata lo stesso giorno di presentazione della S.C.I.A., fermo restando la facoltà della ASL di sospenderla laddove non sussistano i requisiti necessari.

ART. 4 – CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

La S.C.I.A. può essere presentata anche per l'esercizio congiunto delle attività di acconciatore ed estetista, purché il titolare o illegale rappresentante sia in possesso delle relative qualificazioni professionali o sia indicato nella S.C.I.A. un responsabile tecnico, un socio o lavorante provvisto delle relative qualificazioni.
In caso di esercizio congiunto è tuttavia necessario che ciascuna delle attività sia idonea sotto il profilo igienico-sanitario.
La S.C.I.A. deve contenere le seguenti indicazioni, rese nella forma delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive secondo le norme vigenti:

a. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale del titolare o del legale rappresentante della società, sede legale, codice fiscale, partita IVA, numero e data di iscrizione presso la Camera di Commercio;
b. tipo di attività che il richiedente intende svolgere;
c. esatta ubicazione e destinazione d'uso del locale in cui il richiedente intende esercitare l'attività;
d. titolarità ed indicazione del requisito professionale. Per le imprese che nominano un responsabile tecnico, la S.C.I.A. deve essere corredata da espressa autocertificazione da parte di quest'ultimo relativa al possesso dei requisiti professionali;
e. dichiarazione di possesso della certificazione di agibilità del locale presso il quale deve essere intrapresa l'attività e dichiarazione di allaccio all'acquedotto per uso non domestico;
f. certificazione conformità dell'impianto elettrico e messa a terra ai sensi della Legge 37/2008.

All'atto della presentazione della SCIA, devono essere allegati i seguenti documenti:

- Relazione tecnica e planimetria dei locali, con indicazioni dettagliate relative al rispetto dei requisiti igienico-edilizi, in particolare dei rapporti aero-illuminanti;
- Copia conforme all'originale degli attestati di formazione professionale conseguiti dagli operatori addetti all'attività;
- Elenco completo delle attrezzature utilizzate, con indicazione della destinazione d'uso.

Qualora dalle verifiche sulle autocertificazioni relative ai requisiti succitati se ne rilevi l'insussistenza o la non veridicità è disposto il divieto di esercitare l'attività, segnalando all'Autorità Giudiziaria, la presenza di false dichiarazioni.

ART. 5 – REQUISITI

All'atto della presentazione della S.C.I.A., devono essere presenti i seguenti requisiti:

a. idoneità all'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane/Registro delle Imprese;
b. idoneità igienico-sanitaria del locale e delle attrezzature;
c. regolarità urbanistico/catastale dei locali;
d. qualificazione professionale conseguita, ai sensi dell'art. 3 della Legge n.174/2005 e/o dell'art. 3 della Legge 1/1990 per l'attività di estetista, nonché delle linee guida allegate al D.G.R. n.983/2016 per l'attività di tatuatore e *piercer*, dal titolare dell'impresa individuale o da almeno uno dei soci lavoranti nel caso di società artigiane o dal responsabile tecnico nominato.

ART. 6 – ATTIVITA' A DOMICILIO

Le attività di acconciatore ed estetista possono, altresì, essere esercitate, ma solo occasionalmente, a domicilio del cliente da parte di imprese già autorizzate in sede fissa, esclusivamente nei confronti di persone inferme, con difficoltà di deambulazione, ovvero per particolari e straordinarie occasioni quali cerimonie o manifestazioni di vario genere, comprendendo espressamente servizi di make-up e/o acconciatura connessi a tali eventi.
Nei casi previsti dal presente articolo è fatto obbligo per il titolare dell'esercizio di inviare una comunicazione preventiva via PEC al Servizio Attività Produttive del Comune di Brindisi in cui dovrà essere indicata la data e il luogo e la motivazione della prestazione da effettuare fuori sede.
Non è ammesso lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento in forma ambulante o di posteggio.

ART. 7 – NATURA E LIMITI DELL'ATTIVITA'

Per le attività oggetto del presente Regolamento con più di una unità locale, deve essere designato per ciascuna unità un responsabile tecnico (titolare, socio partecipante al lavoro, familiare coadiuvante o dipendente dell'impresa) in possesso del requisito professionale.
Un'impresa può essere titolare di più esercizi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona distinta in possesso del necessario requisito professionale.

ART. 8 – SUBINGRESSO

Il trasferimento in proprietà o gestione dell'esercizio, per atto tra vivi o *mortis causa*, è subordinato alla presentazione di S.C.I.A. al SUAP Comunale da parte dell'interessato, contenente l'indicazione di atto notarile di trasferimento di azienda, o l'attestazione del notaio che l'atto è in corso di registrazione, nonché l'autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti professionali da parte del subentrante (o del responsabile tecnico da questi designato).
Nel caso in cui si tratti di affitto di ramo di azienda, la S.C.I.A. produce effetti sino alla scadenza del relativo contratto, salvo rinnovo.

ART. 9 – IL TRASFERIMENTO DI SEDE

Il trasferimento dell'attività in altro locale è subordinato alla presentazione di S.C.I.A., al SUAP Comunale, contenente le dichiarazioni di cui al precedente articolo 5.

ART. 10 – CESSAZIONE ATTIVITA' E SUCCESSIONE NELLA TITOLARITA' D'IMPRESA

La cessazione dell'attività è subordinata alla presentazione di S.C.I.A. al SUAP Comunale.
In caso di morte o invalidità permanente del titolare, l'azienda può essere trasferita agli aventi causa, entro un anno dalla data del decesso o dell'accertamento sanitario dell'invalidità permanente.
Fino all'avvenuto trasferimento, l'attività potrà essere continuata dai predetti aventi diritto purché sia indicato, quale responsabile tecnico dell'azienda, un soggetto in possesso della qualifica richiesta.
Decorso un anno dalla data del decesso o della dichiarata invalidità senza che sia stata inoltrata istanza di subentro, gli aventi causa decadono dal diritto di esercitare l'attività.

ART. 11 – SOSPENSIONE A RICHIESTA DEL TITOLARE

Ogni sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo superiore a trenta giorni, deve essere preventivamente comunicata al Comune e non può, in ogni caso, superare il termine di un anno, a pena di provvedimento di chiusura dell'attività.
Della ripresa dell'attività deve essere data, altresì, preventiva comunicazione ai competenti uffici comunali.

ART. 12 – AFFITTO DI POLTRONA E DI CABINA

Come disposto dalla Delibera della Giunta Regionale n.983 del 27/06/2016, i titolari di attività di estetista o acconciatore o tatuatore o *piercer* possono concedere in uso a terzi, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa, una poltrona o una cabina della propria attività e le attrezzature funzionali alla prestazione svolta, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali secondo le disposizioni impartite con Deliberazione della Regione Puglia n.544/2014.
Le attività di acconciatore, estetista, tatuatore e *piercer*, anche in forma di affitto, sono soggette alla presentazione della S.C.I.A. presso il SUAP Comunale.

ART. 13 – COESISTENZA DI PIU' ATTIVITA' NEGLI STESSI LOCALI

In uno stesso locale possono essere svolte, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e di quelle in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, le attività di acconciatore, estetista, tatuatore e *piercer*, da parte di imprenditori diversi o anche dallo stesso imprenditore, purché in possesso dei rispettivi requisiti professionali.
Le singole attività devono avere i requisiti previsti dal presente Regolamento per lo svolgimento dell'attività.
Per l'attività di tatuatore deve essere garantito l'uso esclusivo dei locali, con divieto di utilizzo di vani interrati e seminterrati, fatte salve eventuali deroghe previste dai regolamenti edilizi locali.
L'attività può essere esercitata congiuntamente a quella di estetista, a condizione che sia assicurata la completa autonomia funzionale e strutturale dei locali operativi, consentendo esclusivamente la condivisione di spazi accessori quali l'ingresso, l'area di attesa e i servizi igienici.
E' esclusa, in ogni caso, la coesistenza con l'attività di acconciatore, come previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n.983 del 27/06/2016.

TITOLO III
REQUISITI IGIENICO-SANITARI E EDILIZI

ART. 14 – REQUISITI IGIENICO-SANITARI E EDILIZI

Tutti gli esercizi di cui al presente Regolamento devono essere conformi alla vigente normativa igienico-sanitaria e edilizio-urbanistica, nonché alle singole previsioni normative di settore.
I locali destinati all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono avere superfici minime così determinate:

A. Esercizio di acconciatore: 30 mq inclusi i servizi o 20 mq inclusi i servizi a seconda che si tratti di attività destinata ad ambo i sessi o solo ad uno.
B. Attività di estetista: 30 mq inclusi i servizi e laddove l'attività si svolga in numero di *box* pari a 1 o 2, la superficie di ciascun *box* deve essere pari a 6 mq, ognuno dei quali munito di lavandino, salvo che per le postazioni destinate a trattamenti che non comportino contatto diretto con liquidi, utilizzo di acqua o esigenze di lavaggio immediato dell'operatore, per le quali è sufficiente la presenza di un punto acqua all'interno del locale o in posizione facilmente accessibile *(a titolo esemplificativo rientrano in tali casistiche: trattamenti con apparecchiature elettro-estetiche quali laser o luce pulsata, attività di onicotecnica/ricostruzione unghie, servizi di make-up, nonché solarium, per i quali la prassi igienico-sanitaria non prevede l'obbligo di lavandino nel singolo box, in coerenza con i criteri del Regolamento d'Igiene Tipo – art. 3.12.9 – e con gli indirizzi applicativi delle Aziende Sanitarie Locali)*. Laddove i *box* siano più di due, la superficie minima complessiva del locale aumenterà di 6 mq per ciascun *box*. Per l'attività di *solarium*, la superficie minima di ogni *box* deve essere pari a 4 mq, senza necessità di un lavandino.
C. Attività di tatuatore e *piercer*: 30 mq inclusi i servizi e, laddove l'attività si svolga in un numero di *box* pari a due, la superficie di ciascun *box* deve essere pari a 6 mq.
   Se l'attività si svolge in un solo *box*, quest'ultimo dovrà avere una superficie minima non inferiore a 9 mq. Se l'attività si svolge in più di due *box*, ciascun *box* può avere superficie di 6 mq fermo restando che la superfice minima complessiva del locale verrà integrata di 6 mq per ciascun *box* ulteriore.
   Resta fermo il rispetto dei requisiti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2016, n.983.

I locali ove si svolgono le attività di cui al presente Regolamento devono essere conformi ai requisiti igienico-sanitari ed edilizi e alle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, previste dalle leggi in vigore.

In particolare:

1. Per i laboratori di estetica dotati di attrezzatura di cui alla Legge n.1/1990, fermo restando l'osservanza delle norme di sicurezza per quanto riguarda l'uso di apparecchi elettromeccanici per uso estetico, sono richiesti i seguenti requisiti:
   a. due servizi igienici;
   b. uno o più *box*, ciascuno avente una superficie non inferiore a 6 mq;
   c. una separata sala d'attesa;
   d. un adeguato ripostiglio.

2. Nei locali in cui si svolge l'attività e in quelli accessori, i pavimenti e le pareti devono essere rivestiti fino all'altezza di 2 mq di materiali impermeabili e lavabili che ne consentano la pulizia e la disinfezione.
3. Nei locali di lavoro devono essere collocati lavandini fissi ad acqua corrente e potabile, calda e fredda.
4. Gli esercizi nei quali si usano solventi volatili e infiammabili, devono essere provvisti di un locale separato, adeguatamente areato, per la conservazione delle sostanze suddette in appositi recipienti.
5. I locali devono essere conformi a quanto prescritto dalla Legge Regionale n.30 del 03/11/2016 e s.m.i. – Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas "radon" in ambiente chiuso.
6. L'arredamento dei locali deve essere tale da permettere una completa pulizia giornaliera ed una accurata disinfezione dei mobili e delle attrezzature di servizio.
7. In caso di ampliamento dei locali o di modifiche strutturali interne, il titolare dell'attività è tenuto a darne comunicazione al Comune e alla ASL.
8. I locali devono essere conformi a quanto prescritto dalla Legge 13/1989 in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, ove la superficie sia superiore a mq 250, ovvero rispettare i requisiti urbanistici in materia di accessibilità.
   Inoltre, i locali devono essere conformi a quanto previsto dal D.M. 14 giugno 1989, n.236, recante "*Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e pubblici ai fini del superamento delle barriere architettoniche*".
9. La destinazione d'uso dei locali deve essere artigianale o commerciale.

Al fine di assicurare l'idoneità igienico-strutturale dei locali destinati alle attività disciplinate dal presente Regolamento:

- Deve essere previsto un ambiente o uno spazio adibito a spogliatoio. Per le attività di estetista e tatuatore tale ambiente o spazio deve essere dotato obbligatoriamente di armadietto a doppio scomparto, per la separazione degli indumenti civili da quelli da lavoro;

<u>Per l'attività di tatuatore</u> deve essere garantita la presenza di almeno un servizio igienico, aerato naturalmente o artificialmente, provvisto di locale antibagno attrezzato con:

a) Lavandino dotato di rubinetteria a leva clinica o a fotocellula;
b) Distributore di sapone liquido;
c) Asciugamani a perdere.

Per l'attività di acconciatore deve essere previsto almeno un servizio igienico, aerato naturalmente o artificialmente, con locale antibagno.

Per l'attività di estetista si prevedono le seguenti condizioni:

- Qualora la superficie calpestabile dei locali superi i 30 mq. devono essere presenti almeno due servizi igienici.
- Nel caso in cui vengano erogati trattamenti che comportano l'utilizzo di prodotti da rimuovere dal corpo (es. fanghi, massaggi), è necessaria l'installazione di una doccia. Sono esclusi i trattamenti che, per loro natura o per le modalità di applicazione dei prodotti utilizzati, non richiedono risciacquo con acqua, essendo sufficiente la rimozione mediante tecniche alternative *(es. prodotti auto-assorbenti o removibili con appositi supporti)*, nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti e previa valutazione dell'idoneità da parte dell'autorità sanitaria competente.
  La doccia deve essere facilmente accessibile dalle postazioni di trattamento (cabine o locali dedicati) e può essere collocata all'interno del servizio igienico, purché ne sia garantita l'accessibilità diretta e funzionale.

Per tutte le tipologie di attività, restano ferme le disposizioni di cui all'Allegato IV del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81, in materia di requisiti dei luoghi di lavoro e di cui al D.M. 14 giugno 1989, n.236, in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.

ART. 15 – CONTROLLI IGIENICO-SANITARI

Competono al Servizio di Sanità Pubblica:

a. l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività;
b. la verifica dei requisiti tecnico-professionali;
c. proposta di adozione di provvedimenti all'Autorità Sanitaria Competente, qualora emergano condizioni di rischio per la salute pubblica o violazioni dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

ART. 16 – NORME IGIENICHE-SANITARIE E DI SICUREZZA

Il titolare della S.C.I.A. è responsabile dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

a. tutti i locali, compresi quelli di servizio devono essere tenuti nelle massime condizioni di pulizia e disinfettati periodicamente;
b. i rasoi e le altre attrezzature taglienti, qualora no siano di tipo monouso, devono essere sempre lavati e, prima dell'uso, immersi in soluzioni disinfettanti. Durante l'uso essi devono essere ripuliti su carta sterile o sulla quale sia stata cosparsa polvere disinfettante;
c. le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
d. i procedimenti tecnici di lavorazione nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti areazioni dell'ambiente;
e. durante le applicazioni e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;
f. è fatto obbligo dell'uso di guanti quando si adoperano tinture;
g. chi lavora nell'esercizio deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene personale, con speciale riferimento alle mani e alle unghie e indossare un idoneo camice;
h. deve essere garantito un adeguato ricambio d'aria nei locali o spazi in cui si svolgono attività che comportano la produzione di polveri, esalazioni o vapori. Qualora la ventilazione naturale o meccanica generale risulti insufficiente, è necessario integrare il ricambio d'aria mediante sistemi di aerazione supplementare, anche localizzata (ad esempio: impianti di aspirazione installati presso le postazioni di manicure o trattamenti analoghi);
i. I rifiuti derivanti dall'attività, quali aghi, lame e altri materiali potenzialmente contaminati, devono essere gestiti e smaltiti come rifiuti speciali nel rispetto della normativa vigente, mediante conferimento a soggetti autorizzati;
j. Nei locali ove siano utilizzate apparecchiature laser o a luce pulsata deve essere prevista idonea cartellonistica informativa e di sicurezza, visibile all'utenza e agli operatori, conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro *(D.Lgs. 81/2008)* e, in particolare, alle disposizioni in materia di protezione dai rischi derivanti da radiazioni ottiche artificiali *(Titolo VIII, Capo V del medesimo decreto);*
k. Gli operatori che utilizzano apparecchiature laser o a luce pulsata devono essere adeguatamente formati ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai rischi derivanti dall'utilizzo di radiazioni ottiche artificiali

TITOLO IV
ORARI E TARIFFE

ART. 17 – ORARI

I giorni e gli orari di apertura sono liberamente determinati dall'esercente nell'arco temporale giornaliero, comprese le giornate domenicali e festive, con l'unico onere di renderli visibili al pubblico, cioè, affissi sulla porta di accesso all'attività.
È tuttavia consentita la prosecuzione dell'attività a porte chiuse, oltre l'orario di chiusura stabilito, per completare le prestazioni iniziate.

ART. 18 – TARIFFE

È fatto obbligo al titolare di esporre le proprie tariffe in modo ben visibile all'attenzione dei clienti e preferibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

TITOLO V
CONTROLLI E SANZIONI

ART. 19 – CONTROLLI E SANZIONI

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, gli Organi preposti alla vigilanza ed all'accertamento delle violazioni secondo le leggi vigenti possono accedere nei locali in cui si svolgono tutte le attività di cui all'art. 1.
Le violazioni di cui al presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 della Legge n.1/1990 e dall'art. 5 della Legge n.174/2005, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n.267/2000 (Testo Unico Enti Locali), con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.
È disposta la chiusura immediata dell'esercizio nei seguenti casi:

a. esercizio abusivo dell'attività, ossia esercizio svolto in assenza della presentazione della S.C.I.A.;
b. perdita dei requisiti igienico-sanitari, edilizio urbanistici o professionali;
c. negli altri casi previsti dalla normativa vigente.

L'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento deve essere svolto in modo tale da non causare disturbo alla quiete, alle attività e al riposo delle persone e, comunque, nel rispetto dei limiti massimi dei livelli sonori stabiliti dal D.P.C.M. 1.2.1991, dalla Legge n.447/1995 e dal D.P.C.M. 14.1.1997.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 20 – ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Il presente Regolamento sostituisce il precedente e/o provvedimenti comunali in contrasto con il corrente.

ART. 21 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della delibera di approvazione.
Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.